

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

**VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 del 01/07/2016;

**VISTA** la direttiva dirigenziale prot. n 8078 del 9.05.17 con la quale, tra l’altro, si è disposto il “...trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, giacenti agli atti dell’Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata, ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza..., previa verifica della procedibilità dell’istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...”;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTA** la nota prot. n. 620649 del 17/04/2019 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 7803 del 23/04/2019), integrata con nota prot. 670744 del 10/05/2019 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 8938 del 10/05/2019) con la quale il Comune di Palermo, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della Variante al P.R.G. per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n° 54, partt. Nn. 493, 495, e 1732 del Comune di Palermo – Sentenza T.A.R. Sicilia n. 1490/2012 - Ditta proponente: Lo Porto Vincenzo

**VISTA** la nota prot. n. 10113 del 29/05/2019, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa della Variante al P.R.G. per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n° 54, partt. Nn. 493, 495, e 1732 del Comune di Palermo – Sentenza T.A.R. Sicilia n. 1490/2012 - Ditta proponente: Lo Porto Vincenzo, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

**PRESO ATTO** che gli S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

**VISTA** la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 13640 del 22/07/2019, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della Variante al P.R.G. per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n° 54, partt. Nn. 493, 495, e 1732 del Comune di Palermo – Sentenza T.A.R. Sicilia n. 1490/2012 - Ditta proponente: Lo Porto Vincenzo alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

**CONSIDERATO** che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

**VISTO** il parere n. 246 del 27/11/2019, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 21664 del 06/12/2019, al Servizio 2 – DRU, con il quale viene espresso parere che la Variante al P.R.G. per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n° 54, partt. Nn. 493, 495, e 1732 del Comune di Palermo – Sentenza T.A.R. Sicilia n. 1490/2012 - Ditta proponente: Lo Porto Vincenzo, non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni in esso contenute.

**RITENUTO** di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 246 del 27/11/2019, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante;

## **DECRETA**

**Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 246 del 27/11/2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la Variante al P.R.G. per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n° 54, partt. Nn. 493, 495, e 1732 del Comune di Palermo – Sentenza T.A.R. Sicilia n. 1490/2012 - Ditta proponente: Lo Porto Vincenzo, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 246 del 27/11/2019.

**Art. 2)** Il Comune di Palermo, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.

- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì  
18/12/2019

L'Autorità Competente per la VAS  
L'ASSESSORE  
On. Avv. Salvatore Cordaro  
firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**OGGETTO:** *Proposta di Variante al PRG per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n. 54, partt. nn. 493, 495 e 1739, Comune di Palermo, esecuzione sentenza T.A.R. di Palermo, Sicilia, Sezione prima, N. 1490/2012, su ricorso Reg. Gen. n. 2224 del 2002 proposto dal Sig. Lo Porto Vincenzo ed altri.*

**Sigla Progetto:** PA 1-37

**Proponente:** Ditta Lo Porto Vincenzo

**Autorità Procedente:** Comune di Palermo, Area Pianificazione Urbana

**Procedimento:** Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – art.8 D.P.R. 8 luglio 2014, n.23.

**PARERE** predisposto in data 24.11.2019 sulla base della documentazione e delle informazioni che sono fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito webdisk.

246  
**PARERE C.T.S. n. /2019 del 27/11/2019**

**VISTO** l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e s.m.i.;

**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTA** la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTA** la nota prot. n.13640 del 22.07.2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione in formato digitale, relativa al progetto di Variante al



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

PRG per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n° 54, part. nn. 493, 495, e 1732 del Comune di Palermo di cui all'oggetto:

- a) Istanza dell'Autorità Procedente, prot. N. 620649 del 17/04/2019 assunta al protocollo DRU al n. 7803 del 23/04/2019;
- b) Nota integrativa dell'Autorità procedente prot. n. 670744 del 10/05/2019;
- c) Nota dirigenziale prot. n. 10113 del 29/05/2019 di avvio consultazioni;
- d) Documenti in consultazione: pal-37.rar contenente 1) Proposta variante al Prg – Ditta Lo Porto Vincenzi; 2) Rettifica n. particella.

Non è stato trasmesso alcun contributo degli S.C.M.A. in quanto, secondo quanto dichiarato dal servizio, non ne sono pervenuti.

**VISTA** la Sentenza TAR N. 1490/2012 REG.PROV.COLL., su ricorso Reg. Gen. n. 2224 del 2002 proposto dal Sig. Lo Porto Vincenzo ed altri;

**VISTA** Determinazione Dirigenziale n. 4310 del 9 aprile 2019 del Comune di Palermo, Area Tecnica della riqualificazione urbana e della pianificazione urbanistica, Staff Capo Area, avente ad oggetto "Liquidazione e Pagamento in favore dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Siciliana della somma di 1.000,00 euro per avviare il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nonché il successivo certificato di impiego e parere positivo del Ragioniere Generale;

**PRESO ATTO** che nella documentazione presente sul webdisk non risulta la ricevuta degli oneri istruttori richiamata dal proponente nell'istanza dallo stesso prodotta per l'avvio del procedimento, acquisita al Servizio con la nota prot. n. 4621 del 7/03/2019, come allegato al punto 3:

**VISTA** la nota prot. n. 10113 del 29/05/2019 con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art. 12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

**Dipartimento Regionale dell'Ambiente**  
**Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**  
**Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti**  
**Dipartimento Regionale dell'Energia**  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
**Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**  
**Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**  
**Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**  
**Città Metropolitana di Palermo**  
**Ufficio del Genio Civile di Palermo**  
**Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo**  
**Dipartimento della Protezione Civile**  
**ASP Palermo**  
**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**  
**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Palermo**

**RILEVATO** che non risultano pervenuti contributi da parte degli S.C.M.A.;

**LETTI** i seguenti elaborati trasmessi dal proponente: Rapporto Ambientale Preliminare in formato digitale; Rettifica numero particella;

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**RILEVATO** che dall'esame del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, emerge quanto segue:

- l'intervento di cui all'oggetto è una *Variante al PRG per l'assegnazione della ZTO all'area identificata*;
- il lotto di terreno in argomento è di proprietà della Ditta Lo Porto Vincenzo, sito in località S. Isidoro ed è identificato catastalmente dalle part. nn. 493, 495 e 1732 del foglio di mappa n° 54; dette particelle di superficie pari a circa 6946 mq, secondo le previsioni urbanistiche della Variante Generale al PRG adottata con D.C.C. n°45/97, risultano destinate "F1 - Istituti di Istruzione secondaria superiore" con densità di 3 mc/mq, rapporto di copertura del 20% ed indice di piantumazione del 60%;
- nel 1997, con osservazione presentata a seguito della pubblicazione del Progetto di PRG, la Ditta ha richiesto la classificazione a zona di Verde Agricolo. L'osservazione è stata giudicata accoglibile dall'Ufficio di Piano ma, al contrario, il Consiglio comunale e la Regione Siciliana hanno espresso parere negativo;
- In conseguenza, la ditta ha impugnato i provvedimenti sopracitati dinnanzi al TAR Palermo che - nel riconoscere che la controversia ha ad oggetto il piano regolatore generale della città di Palermo, approvato con decreto dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente datato 13 marzo 2002, nella parte in cui cambia la destinazione dei terreni dei ricorrenti da "verde agricolo" a "zona F 1" con destinazione alla costruzione di una scuola pubblica - ha accolto il ricorso. Dalle dichiarazioni dei ricorrenti nel giudizio (mai smentite dall'amministrazione) è emerso che sul fondo insiste un vivaio per la produzione di specie pregiate di piante mediterranee, che può essere ricompreso nella nozione di "coltura specializzata". Il TAR, così, a fondamento delle proprie ragioni, ha richiamato l'articolo 2, comma 5, della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71, secondo cui "...Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate...". Il TAR ha così rilevato che "...La ratio della norma è all'evidenza quella di preservare la destinazione non di tutti i terreni agricoli, ma solo di quelli, che presentino un quid pluris costituito dalla presenza di colture specializzate o irrigue ovvero di infrastrutture e impianti di supporto...La localizzazione della scuola pubblica con la conseguente destinazione del fondo ad usi extra agricoli avrebbe, pertanto, richiesto una motivazione rafforzata, che nella specie non è presente...";
- Successivamente, con nota n. 21592 del 18/10/2012 il competente Servizio 2/DRU dell'Assessorato Territorio e Ambiente ha sollecitato il Comune ad adottare un provvedimento di modifica dei decreti di approvazione del vigente PRG;
- L'ufficio responsabile del Comune procedente, evidenziando come le aree oggetto del procedimento siano a tutt'oggi utilizzate per finalità agricole e vivaistiche, ha determinato di riclassificare le particelle in argomento secondo la ZTO "E1", disciplinata dagli articoli 16 e 17 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRG, che dispongono quanto segue:

*"Art. 16 Zone E*

*1. Le zone E comprendono aree agricole in cui si manifestano le colture in modo variamente articolato. Esse si distinguono nelle zone:*

*a) E1: comprendono le parti anche residuali di territorio prevalentemente pianeggianti, ancorché compromesse da insediamenti residenziali, caratterizzate da colture agricole;*

*b) E2: comprendono le parti di territorio prevalentemente collinari, caratterizzate da una prevalente vegetazione di tipo spontaneo (gariga, macchia, aree boscate e di riforestazione) il cui integrale mantenimento è ritenuto essenziale per la salvaguardia idrogeologica e paesistica del territorio*



comunale. Di tale zona omogenea fanno parte le riserve naturali orientate di Monte Pellegrino, Monte Gallo, Grotta Conza e Grotta Molara;

2. Nelle zone E sono ammessi interventi unicamente in funzione della conduzione agricola dei fondi e delle attività ad essa strettamente connesse.

3. Sono ammesse le destinazioni d'uso residenziali e produttive connesse all'esercizio dell'agricoltura, comprese la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

4. Sono inoltre ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso connessi alla fruizione sociale e pubblica del verde.

5. Per gli immobili esistenti sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria".

"Art. 17 Zone E1

1. Nelle zone E1 è ammessa l'edificazione di manufatti residenziali e strutture connesse all'attività produttiva, limitatamente al fabbisogno agricolo, con una densità fondiaria non superiore a 0,002 mc/mq.

2. Non possono essere edificati manufatti in adiacenza di edifici o complessi storici identificati nelle tavole del netto storico o comunque a distanza inferiore a 100 ml dagli stessi, al fine di salvaguardare il carattere storico ambientale dei manufatti tutelati.

3. Nell'ambito delle zone E1 sono soggette a tutela speciale le aree individuate come parchi urbani; per tali aree si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 23.

4. Secondo le prescrizioni dei D. Dir. 558 e 124/DRU/02 di approvazione del presente piano, gli agglomerati edilizi in zona E1 sono stati individuati e perimetrati per essere sottoposti a pianificazione attuativa ai fini delle dotazioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, laddove ricorrono le condizioni per l'ammissibilità della sanatoria.

Nelle more della redazione dei piani attuativi permane la previsione di zona "E1" così come sopra normata, la quale permane in tutte le aree esterne a quelle perimetrata.

All'interno degli ambiti perimetrati, in attesa del piano particolareggiato, sono consentiti interventi sull'esistente così come normati dall'art. 20 della L.R. 71/78 lettera a), b) c) e d)".

La Variante prevede la realizzazione di una nuova cubatura per le attività produttive agricole di mc 139, ai sensi delle NTA del vigente P.R.G..

L'area è servita da viabilità pubblica per un solo lato del lotto, consistente nella Via Portello che rappresenta strada di accesso funzionale ed efficiente sia per l'esercizio della zona agricola sia per le attività di cantiere e costruzione.

**PRESO ATTO e RILEVATO** che il Rapporto Preliminare deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs 152/06, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

**Relativamente al quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio - Piani e programmi di settore si rileva quanto segue:**

Il Comune di Palermo è dotato di Piano Regolatore Generale, del 28 giugno 1962, la cui Variante Generale è stata approvata definitivamente dall'Assessorato Regionale al Territorio con D. Dir. 124 e 558/DRU/02. Le considerazioni relative alla Variante del PRG sono già state espresse sopra.

Relativamente al (P.A.I.), **Piano per l'Assetto Idrogeologico**, l'area oggetto della Variante **non risulta essere interessata da aree di pericolosità geomorfologica e idraulica** (vedi carta della pericolosità e del rischio geomorfologico, del rischio idraulico per fenomeni di esondazione, carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione). Considerato l'obbligo dettato dall'art. 13 della Legge 64/74, l'Ufficio del Genio Civile ha rilasciato un parere, prot. 188160 del 29 maggio 2013, per la Variante Urbanistica da zona "F1" a zona "E1" con cui ha attestato la rispondenza, ai fini delle verificabilità delle rispettive previsioni, degli elaborati prodotti e relativi al progetto con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio. L'Ufficio del Genio Civile ha disposto che *"Nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua in genere, dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/7/1904. Si raccomanda, infine, di limitare al massimo le opere di sbancamento sia nel caso che queste attengano ad insediamenti edilizi sia che riguardano l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie; in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale configurazione morfologica. Si raccomanda, altresì, avvengano contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque reflue e che lo smaltimento dei liquami, laddove gli scarichi stessi non recapitano in pubblica fognatura, venga effettuato nel rispetto della Legge 319/76 e le relative "Norme Tecniche Generali" di cui all'Allegato n. 5 della predetta legge, nonché in osservanza della L.R. n. 27 del 15.05.1986 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché in osservanza della Legge 152/06"*.

L'Ufficio del Genio Civile ha riportato le conclusioni rilevate dalla Relazione Geologica redatta per la proposta di Variante per come segue *"...Sulla scorta delle informazioni acquisite e riassunte nei precedenti paragrafi, è stata redatta la Carta della Suscettività del Territorio. Tale Carta mostra come l'intera zona presenti una suscettività d'uso ampia, riconducibile alla presenza di bassi livelli di pericolosità. Conseguentemente, nel caso di interventi mediamente o notevolmente incidenti sull'attuale assetto, i condizionamenti geologici possono essere considerati limitati ...I risultati dello studio geologico a supporto del progetto di Variante urbanistica al P.R.G., relativo al lotto di terreno di cui trattasi, sono così riassumibili*

- *destinazione urbanistica proposta (verde agricolo) caratterizzata da una "compatibilità geomorfologica" più favorevole rispetto a quella prevista (F1 - Istituti di istruzione secondaria superiore) dal P.R.G. vigente;*
- *presenza di soddisfacenti condizioni di stabilità del sito e assenza, in atto, di rilevabili indizi che possano far prevedere alterazioni nell'equilibrio esistente;*
- *superficie piezometrica rinvenibile a profondità prossima agli 8 m dal p.c.;*
- *presenza di terreni dalle buone caratteristiche meccaniche, ricoperti da terreni di copertura di spessore variabile tra circa 1,80 e 2,50;*
- *assenza, per l'area di più stretta pertinenza, di significative pericolosità di natura geologica, geomorfologica o idraulica;*
- *grado medio-alto di vulnerabilità all'inquinamento della falda freatica;*
- *appartenenza dell'area di più stretta pertinenza ad una "Zona stabile" sotto il profilo della risposta sismica locale e dei fenomeni che avvengono durante la scossa sismica;*
- *appartenenza dell'area di più stretta pertinenza ad una zona ad ampia suscettività d'uso, riconducibile alla presenza di bassi livelli di pericolosità e, pertanto, idonea all'edificazione..."*.



Rispetto alle **Proposta di Piano Paesistico regionale per l'Ambito 4** è emerso che la qualità e l'importanza paesaggistica espressa dal contesto generale del PL II, in cui ricade l'area in Variante, sono già minacciate da fattori critici che emergono con forza nel contesto del sistema antropico e sono di carattere irreversibile. Le analisi condotte dalla Soprintendenza BB.CC.AA. per la Proposta di Piano Paesaggistico e datate 2000, nel contesto delle analisi dei "beni isolati e viabilità storica", hanno incluso l'area con riguardo alla classificazione di criticità paesaggistiche, all'interno della classificazione prevalente di "aree urbanizzate al 2000". **L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.**

**L'area non è interessata dal vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche (D.Lgs. 42/04, ex L.1497/39 e L.431/85), comunemente definito "vincolo paesaggistico", che impone l'obbligo di conseguire il preventivo parere della competente Soprintendenza.**

**In conclusione, nel R.A.P. viene affermato che la Variante rientra nella categoria delle "modifiche minori dei piani o programmi" individuata dall'art. 6 del d.lgs 152/2006 e ss. m.m. ii.**

**RILEVATO** che, ai fini che verifica di assoggettabilità alla VAS, bisogna valutare le eventuali criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dalla Variante al PRG (e che il R.A.P. deve descriverle) si rileva quanto segue.

Con riferimento alle **Caratteristiche dei potenziali impatti sull'ambiente**, l'analisi del R.A.P. è stata effettuata attraverso il confronto opera-ambiente modulato per fasi (cantiere, costruzione e esercizio) e per azioni a queste correlate.

È ragionevole presumere un limitato impatto ambientale generabile dalla realizzazione di un modesto volume per l'attività produttiva agricola; la fase di cantiere, limitata per tempo e spazio, potrà interferire soprattutto a causa del ro-ro dei mezzi per l'approvvigionamento dei materiali per il fabbricato aziendale.

A partire dalle caratteristiche del progetto, è stato descritto l'impatto dell'intervento stesso sulle seguenti principali componenti ambientali:

#### *Vincoli e tutele*

L'area non rientra in ambiti di protezione ambientale quali riserve, parchi naturali, P.A.I o R.I.R.; non si trova all'interno o in prossimità di Siti della Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria – SIC, ZSC e ZPS) e pertanto non si ravvisa alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti;

#### *Clima acustico e qualità dell'aria*

L'attuazione della *Variante* che interessa una zona posta all'interno di un'area di attività umana di misto e di medio/alta densità, non è in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla fase di cantiere ed un più che limitato disturbo permanente in fase di esercizio dovuto ad emissioni acustiche impercettibili. **L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.**

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione del Piano. In generale, pur ammettendo un'intensificazione di traffico veicolare, **l'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.**

#### *Acqua e risorse idriche*



Assessorato Territorio e Ambiente  
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Dagli strumenti di pianificazione si rileva che nei dintorni dell'area in cui ricade la *Variante* non sono presenti né fiumi, né torrenti o altri corsi d'acqua che potenzialmente potrebbero essere interferiti. **La Variante prevede una limitata densificazione del tessuto residenziale e produttivo che potrebbe comportare un incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli.**

#### *Ecosistemi*

L'area in oggetto ha una connotazione antropica medio/alta, a ridosso del sistema insediativo compreso tra via Portello, via Pitrè e il contesto di Boccadifalco. **La zona non è interessata da corridoi ecologici né Siti della Rete Natura 2000.**

#### *Reti*

L'intervento dovrà garantire il coerente dimensionamento e il relativo allacciamento al sistema delle reti pubbliche dei servizi per il fabbisogno idrico, energetico, delle telecomunicazioni nonché per lo smaltimento e recapito nella rete pubblica fognaria e per lo smaltimento delle acque piovane.

Con il R.A.P. è stato affermato che, sulla scorta delle analisi e valutazioni, si ritiene che l'attuazione della proposta di Variante non muterà **nemmeno parzialmente la percezione dei luoghi. Il carico urbanistico atteso è limitato come anche l'aumento delle emissioni, che ad ogni modo dovranno perseguire le prescrizioni.**

### CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

**CONSIDERATA E VALUTATA** la documentazione inerente la *Variante* in argomento;

**CONSIDERATO**, con riferimento all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23 "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)", si rileva che la *Variante* al Piano Regolatore Generale di Palermo per l'assegnazione della ZTO interessa un'area che:

- non è sottoposta a vincoli paesaggistici;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.
- con riferimento al P.A.L., non risulta essere interessata da aree di pericolosità geomorfologica e idraulica;
- non rientra negli ambiti di protezione ambientale, né all'interno di Siti Natura 2000;
- non interessa elementi costituenti la rete ecologica;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 5 della L. R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e attualmente destinata a usi extra-agricoli dal PRG vigente, per quanto ancora permanga traccia di utilizzo per usi agricoli;

La proposta di Variante in argomento non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture, stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che la *Variante* insiste su un'area di circa 6.946 mq che sembrerebbe già dedicata all'uso agricolo ed è in tal senso che è stata richiesta la modificazione della destinazione urbanistica da "F1" in "E1", zona di verde agricolo;



**CONSIDERATO e VALUTATO** che la proposta di Variante in esame non determina impatti sulle componenti ambientali, paesaggistiche e sul patrimonio culturale.

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

**ESPRIME**

Parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 12, comma 4, di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 della proposta di cui al procedimento PA 1-37 di Variante al PRG per l'assegnazione della ZTO all'area identificata al F. n. 54, partt. nn. 493, 495 e 1739, Comune di Palermo. Tuttavia, la attuazione della variante dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- l'assetto progettuale dovrà integrarsi con il contesto ambientale e paesaggistico;
- tutte le superfici dovranno mantenere il carattere di permeabilità dei suoli e le eventuali pavimentazioni dovranno essere permeabili;
- dovrà essere preferita l'installazione impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche per l'approvvigionamento energetico delle attività agricole specializzate;
- dovranno essere attuati sistemi di contenimento dei consumi idrici e di riuso delle acque, anche attraverso il recupero delle acque meteoriche per irrigazione del verde.

ANGELINI Aurelio (Presidente)	
SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	
COBELLO Laura (Componente Nucleo)	
BORDONE Gaetano	
CAMPILONGO Sandro	ASSE NIE 
CARTARRASA Salvatore	
CASSAR Adriana	
CASTIGLIONE Simona	

*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
 10  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

*Handwritten signature on the bottom right corner.*



DI LEO Carlo	ASSENTE
DI ROSA Giuseppe	
DOLCE-Ferdinando	<del>ASSENTE</del>
FLOCCO Lidia	ASSENTE
FRANCHINA Francesco	ASSENTE
GALATI TARDANICO Carmelo	
LENTINI Francesca Maria	
LIUZZO Giuseppina	ASSENTE
MANGIAROTTI Maria Stella	
MESSANA Giuseppe	
MESSINEO Antonio	
MONTEFORTE Guido	
MORICI Claudia	
RIZZO Claudio	ASSENTE
RONDISVALLE Francesco	ASSENTE
SALVIA Pietro	
SCURRIA Antonio	
TOMASINO Maria Chiara	ASSENTE



VILLA Daniele	<i>Daniele Villa</i>
---------------	----------------------

*Handwritten notes and signatures on the left margin.*